



Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalità

Divisione 2

Via G. Caraci 36 - 00157 ROMA

Tel. 0039 06 41584245 - Fax 0039 06 41584006

- 7 SET. 2012

Roma,

Prot. n. 20434/c

Segretario generale della Camera di
Commercio I.A.A.

Dott. Federico SISTI

Viale Roma snc

03100 FROSINONE

Fax 0775824197

E, p.c. Ufficio Legislativo

SEDE

TRASMESSA VIA TELEFAX

OGGETTO: Legge 15/1/1992 n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) - efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del DL n. 30/12/2008 n. 207, come modificato con legge di conversione 27/2/2009, n. 14.

Si riscontra la nota n. 111350 del 21/6/2012, con la quale codesta Camera di Commercio ha richiesto un parere in ordine all'efficacia dell'articolo 29 comma 1-quater in oggetto (modificativo e integrativo della legge 21/92), tenuto conto delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 3, del DL 25/3/2010, n. 40 (convertito con L 22/5/2010, n. 73), come successivamente modificato.

Quanto sopra, in relazione ai 13 verbali (elevati dalla Polizia Locale del comune di Sora) con i quali è contestata la violazione di alcune disposizioni dell'art. 29 comma 1-quater, e sui quali codesto Ufficio è chiamato a pronunciarsi.

Le disposizioni dell'articolo 2 comma 3 del DL 40/2010 deferiscono ad un Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'emanazione di "urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia". Ciò, al fine di assicurare omogeneità di applicazione della disciplina normativa in materia.

Già con DL 31/5/2010, n. 78, fu disposto (art. 51 co. 7) uno slittamento del termine previsto per l'emanazione del Decreto interministeriale al 31/12/2010 (in luogo dei 60 giorni dall'entrata in vigore del DL 73/2010).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ - DIVISIONE 2
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA
Tel. +39 0641584245 - fax +39 0641584006

Tale termine è stato ulteriormente più volte prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2012 con l'articolo 17 del DL 22/6/2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, con legge 7/8/2012, n. 134).

Ciò posto, e in ordine al quesito se è da ritenersi sospesa l'efficacia dell'articolo 29 comma 1-*quater* (i.e., se le proroghe al termine per l'emanazione del Decreto interministeriale possano considerarsi quale proroga, ancorchè implicita, all'entrata in vigore di tale articolo), milita a favore di tale interpretazione il dato testuale del DL 40/2003 (art. 2 comma 3), in ragione del quale il Legislatore ha inteso subordinare l'attuazione della novella legislativa al Decreto interministeriale *de quo*. Se ne desume che, almeno finché legittimamente (e cioè, fino allo scadere del termine del 31/12/2012) il Decreto non sarà emanato, dovrebbe essere inibita l'efficacia dell'articolo 29 comma 1-*quater*.

L'interpretazione è del resto coerente con il contenuto degli atti parlamentari, ed in particolare dal parere della IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei Deputati sull'AC -in sede di parere sul disegno di legge di conversione AC 3638 del DL n. 78/2010 (recante la prima proroga del termine, v. sopra)- che finalizza la proroga del termine in esame ad una revisione della disciplina normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dal comma 1-*quater* dell'articolo 29.

Pertanto, in conformità con le indicazioni fornite dall'Ufficio che legge per conoscenza, a parere di questa Direzione generale le disposizioni introdotte dall'articolo 29 comma 1-*quater* del DL n. 30/12/2008 n. 207 (come modificato con legge di conversione 27/2/2009, n. 14) sono da ritenersi, allo stato, non in vigore.

Il Direttore generale
Dott. Enrico Finocchi

